

XIX legislatura

**A.S. 1484:**

**"Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese"**

Giugno 2025

n. 253



servizio del bilancio  
del Senato





SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – X @SR\_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2025). Nota di lettura, «A.S. 1484: "Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese"». NL253, giugno 2025, Senato della Repubblica, XIX legislatura

## INDICE

<b>Capo I Misure per l'aggregazione delle imprese minori e per il trasferimento generazionale delle competenze.....</b>	<b>1</b>
Articolo 1 ( <i>Incentivi fiscali per le reti di imprese</i> ).....	1
Articolo 2 ( <i>Misure finanziarie per l'aggregazione e per il sostegno al settore della moda</i> ).....	4
Articolo 3 ( <i>Riconoscimento delle centrali consortili quali enti mutualistici di sistema, nonché delega al Governo per la disciplina degli enti medesimi</i> ).....	5
Articolo 4 ( <i>Part-time incentivato per l'accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionale</i> ).....	7
<b>Capo II Accesso delle PMI al credito bancario e misure di semplificazione .....</b>	<b>10</b>
Articolo 5 ( <i>Delega al Governo sul riordino della disciplina dei confidi</i> ).....	10
Articolo 6 ( <i>Misure per favorire la valorizzazione a fini finanziari dei beni di magazzino</i> ).....	11
<b>Capo III Semplificazioni .....</b>	<b>14</b>
Articolo 7 ( <i>Esonero dall'assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e per altri veicoli utilizzati dalle imprese in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali</i> ).....	14
Articolo 8 ( <i>Modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e formazione dei lavoratori in CIG</i> ).....	15
Articolo 9 ( <i>Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile</i> ).....	16
Articolo 10 ( <i>Operatori del settore hotel, ristorazione e catering</i> ).....	17
Articolo 11 ( <i>Modifica dei termini per l'esercizio da parte dei Consorzi di sviluppo industriale della facoltà di riacquisto delle aree cedute e degli stabilimenti relativi alle attività cessate</i> ).....	18
<b>Capo IV Lotta alle false recensioni .....</b>	<b>19</b>
Articolo 12 ( <i>Ambito e definizioni</i> ).....	19
Articolo 13 ( <i>Requisiti delle recensioni e diritti delle strutture recensite</i> ).....	19
Articolo 14 ( <i>Divieti</i> ).....	19
Articolo 15 ( <i>Codici di condotta</i> ).....	20
Articolo 16 ( <i>Disposizioni transitorie</i> ).....	20
Articolo 17 ( <i>Clausola di invarianza finanziaria</i> ).....	21
<b>Capo V Testo unico startup innovative .....</b>	<b>22</b>
Articolo 18 ( <i>Delega al Governo sul riordino della disciplina in materia di Start up e PMI innovative</i> ).....	22
Articolo 19 ( <i>Modifiche alla disciplina del garante per le micro, piccole e medie imprese</i> ).....	23



**CAPO I**  
**MISURE PER L'AGGREGAZIONE DELLE IMPRESE MINORI E PER IL TRASFERIMENTO**  
**GENERAZIONALE DELLE COMPETENZE**

**Articolo 1**  
***(Incentivi fiscali per le reti di imprese)***

Il comma 1 dispone che dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 una quota degli utili dell'esercizio destinati, dalle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge n. 5 del 2009, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare per realizzare entro l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato da organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con il decreto di cui al comma 3, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto, se accantonati ad apposita riserva, non concorre alla formazione del reddito nell'esercizio relativo al periodo d'imposta cui si riferiscono gli utili, a condizione che, negli esercizi successivi, la riserva non sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l'adesione al contratto di rete. L'Agenzia delle entrate, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, avvalendosi dei poteri di cui al titolo IV del DPR n. 600 del 1973, anche in collaborazione con gli organismi di asseverazione, vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all'agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti. L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può, comunque, superare il limite di 1 milione di euro annui. Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui viene data informazione in nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.

Il comma 2 esclude l'applicazione dell'agevolazione di cui al comma 1 qualora la rete acquisti soggettività giuridica e stabilisce che essa può essere fruita, nel limite complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute dalle imprese aderenti al contratto di rete per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare. Per il periodo di imposta successivo l'acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al comma 1.

Il comma 3 demanda ad apposito decreto interministeriale, sentita l'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione dell'agevolazione di cui al comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo previsto dal comma 2.


Il comma 4 provvede alla copertura dell'onere derivante dal presente articolo, nei limiti di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

**La RT** chiarisce che la disposizione prevede una sospensione d'imposta sugli utili di esercizio destinati dalle imprese retiste al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare, al fine di realizzare, entro l'esercizio successivo, gli investimenti previsti dal programma comune di rete.

Secondo il quinto Rapporto dell'Osservatorio Nazionale sulle Reti d'Impresa, a cura di InfoCamere, ReteImpresa e Dipartimento di Management dell'Università Ca' Foscari di Venezia, sono censite circa 47.000 imprese che fanno rete, distribuite su tutto il territorio nazionale (+4,8% rispetto all'anno precedente), per quasi 9.000 contratti di rete (+7,4% rispetto al 2022) in numerosi settori e filiere, con prevalenza dell'agroalimentare, delle costruzioni e del commercio.

Dall'indagine il contratto di rete si conferma strumento particolarmente utile alle aziende di piccole dimensioni (il 75% delle imprese in rete ha meno di 10 dipendenti) per aumentare il potere contrattuale (35%), condividere spese per acquisti/forniture/tecnologie (24%) e partecipare a bandi e appalti (24%). I progetti di aggregazione hanno in prevalenza la forma del contratto di rete senza soggettività giuridica mentre solo una parte residuale adotta la forma del contratto di rete con soggettività giuridica (d'ora in poi reti-soggetto): si contano infatti 7.606 reti-contratto (85% del totale) a fronte di 1.303 reti-soggetto (15% del totale) a cui si riferisce l'incentivo.

Figura 1 Contratti di rete e imprese coinvolte per tipologia di contratto (valori cumulati a dicembre di ogni anno, salvo diversa indicazione)



La disposizione in esame punta dunque a stimolare nuove aggregazioni in rete attraverso la leva fiscale.

La RT aggiunge poi che le modalità attuative tali da garantire il rispetto del suddetto limite, da definirsi attraverso decreto interministeriale, si concretizzeranno, fra l'altro, in forme di comunicazione preventiva dell'investimento e del correlativo beneficio.

Al fine di assicurare la corrispondenza tra l'imputazione temporale del predetto onere e la relativa copertura finanziaria - assicurata attraverso l'impiego dei fondi speciali di parte corrente di competenza del MIMIT, che recano le occorrenti disponibilità di 15 milioni per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 - la disposizione è costruita al fine di assicurare che l'effetto negativo in termini di minore IIDD si realizzi con riferimento al versamento del saldo delle imposte dovute per l'anno di imposta in cui si è realizzato l'utile destinato a riserva, escludendo, in tal modo, lo spostamento dell'onere derivante dalla disposizione agli esercizi successivi.

L'obiettivo minimo che si punta a raggiungere in forza dello stanziamento complessivo di 15 milioni di euro per gli anni dal 2027 al 2029 è quello di stimolare almeno la costituzione di circa 63 reti su base annua (ipotizzando la totale fruizione del beneficio sino al tetto massimo).

**La Rel. III.** fa presente che l'articolo in esame reintroduce di fatto un'agevolazione fiscale già prevista dall'articolo 42, comma 2-*quater*, del decreto-legge n. 78 del 2010, rilevando inoltre che essa, sulla base di quanto stabilito dalla decisione C(2010)8939 *final* del 26 gennaio 2011, relativa appunto all'analogia misurata introdotta dal decreto-legge n. 78 del 2010, non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, par. 1, del TFUE, avendo carattere generale e non selettivo.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

*(milioni di euro)*

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
2	Sospensione d'imposta degli utili di esercizio destinati, dalle imprese che aderiscono a un contratto di rete ai sensi dell'art. 3, c. 4- <i>ter</i> e seguenti, del D.L. 5/2009, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare, al fine di realizzare gli investimenti previsti dal programma comune di rete	E	T			-15,0			-15,0			-15,0
4	Riduzione Tabella A - MIMIT	S	C			-15,0			-15,0			-15,0

**Al riguardo**, premesso che l'onere è configurato in termini di tetto di spesa, sarebbe utile fornire indicazioni circa le modalità, ulteriori rispetto a quelle accennate dalla RT, che potrebbero garantire di contenere l'onere complessivo entro i limiti finanziari previsti (15 milioni di euro annui per un triennio). Tale chiarimento appare opportuno al fine di verificare il livello di congruità delle somme stanziare. Infatti, premesso che l'importo che non concorre al reddito è pari al massimo a 1 milione per soggetto, ne consegue che il beneficio fiscale annuo per soggetto è pari al massimo a circa 280.000 euro (essendo il 28% circa la somma delle aliquote IRES e IRAP). Già in presenza di sole 53 reti d'impresa (su un totale di circa 9.000, senza considerare quindi l'effetto incentivante della misura e il *trend* in crescita nel ricorso a tale istituto, attestato dalla figura riportata dalla RT) che usufruissero del beneficio massimo, le risorse stanziare risulterebbero quasi esaurite. Peraltro, l'analogia disposizione del decreto-legge n. 78 del 2010, citata dalla stessa RT e di contenuto sostanzialmente sovrapponibile alla norma in esame, recava limiti di spesa, pur riferendosi a quasi 15 anni fa e in un contesto nel quale le reti d'impresa erano un fenomeno pressoché sconosciuto, leggermente superiori nel complesso a quelli ora previsti (20 milioni per il 2011 e 14 milioni per il 2012 e il 2013).

## Articolo 2

### *(Misure finanziarie per l'aggregazione e per il sostegno al settore della moda)*

Il comma 1 dispone che le risorse di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021, attribuite agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva da attuare in aree interessate da crisi industriale non complessa, come definite dall'articolo 27, comma 8-bis, del decreto-legge n. 83 del 2012, prive di impegni a favore di Accordi di programma, affluiscono, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un importo fino a 100 milioni di euro, all'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, al fine di sostenere la realizzazione di programmi di sviluppo, di importo non inferiore a 3 milioni di euro e non superiore a 20 milioni di euro, proposti dalle piccole e medie imprese appartenenti alla filiera della moda.

Il comma 2 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione, nel rispetto della pertinente disciplina in materia di aiuti di Stato, delle condizioni e delle modalità, che valorizzino tra l'altro i programmi proposti da aggregazioni di imprese, per la concessione delle agevolazioni ai soggetti di cui al comma 1. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è deputato all'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa europea e della relativa iscrizione negli appositi registri.

**La RT** ricorda che il Fondo per la crescita sostenibile è gestito attraverso una contabilità speciale. Esso è incrementato in forza della norma, grazie al trasferimento di risorse che derivano da altra contabilità speciale del MIMIT, ossia quella relativa agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva da attuare in aree interessate da crisi industriale non complessa.

Attualmente le risorse libere da impegni, nella contabilità speciale riferita alle aree di crisi industriali, risultano essere le seguenti:

FONTI NAZIONALI	Dotazione lorda	Dotazione al netto compensi Invitalia	Impegni da concessioni	Residuo non impegnato	Richieste domande in valutazione	SALDO
FCS	351.427.259,00	339.127.304,94	-157.781.637,16	181.345.667,78	-22.794.805,25	158.550.862,53
Fondo Unico	55.000.000,00	53.075.000,00	-8.328.980,49	44.746.019,51	-4.742.910,81	40.003.108,70
L.80/2005	58.700.000,00	56.645.500,00	-30.028.377,51	26.617.122,49	-5.382.505,24	21.234.617,25
TOTALE	465.127.259,00	448.847.804,94	-196.138.995,16	252.708.809,77	-32.920.221,30	219.788.588,48

Dunque, delle somme non impegnate, pari a 219.788.588,48 euro, verranno trasferite al FCS 100 milioni di euro (circa la metà).

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, non vi sono osservazioni da formulare, alla luce dei dati forniti dalla RT e del fatto che non sussistono ragionevoli motivi per ipotizzare che le tempistiche di

impegno ed erogazione delle somme in questione siano già *ex ante* differenti fra le due linee di intervento coinvolte.

### **Articolo 3**

#### ***(Riconoscimento delle centrali consortili quali enti mutualistici di sistema, nonché delega al Governo per la disciplina degli enti medesimi)***

Il comma 1 sancisce che la legge riconosce quali “enti mutualistici di sistema” le società denominate Centrali consortili aventi funzioni di indirizzo e coordinamento delle aggregazioni di micro, piccole e medie imprese (MPMI) già riunite in consorzi di filiera. Le Centrali consortili sono finalizzate ad accrescere, singolarmente e collettivamente, la capacità innovativa e la competitività sul mercato delle MPMI, per il tramite di modelli organizzativi di partenariato efficienti e allo stesso tempo solidaristici. Le Centrali consortili assumono la forma di società consortili per azioni ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile.

Il comma 2 attribuisce la vigilanza sugli enti mutualistici di cui al comma 1 al Ministero delle imprese e del *made in Italy* che ne accerta in via esclusiva le finalità mutualistiche. Non possono essere riconosciute più di cinque centrali consortili. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sulla base di un’istanza degli interessati corredata dalla documentazione comprovante il possesso di almeno i seguenti requisiti:

- a) la centrale consortile riunisce almeno 5 consorzi collocati nel territorio di almeno tre regioni;
- b) i consorzi riuniti nell’Ente mutualistico prevedono ciascuno almeno 10 consorziati;
- c) costituzione di un Fondo patrimoniale mutualistico alimentato dai contributi degli associati e dalle eventuali contribuzioni esterne pubbliche o private;
- d) lo statuto prevede il divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell’interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato, il divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale, la devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati - a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.

Il comma 3 delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina, il funzionamento e la vigilanza degli enti di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) previsione, nell’ambito della disciplina di funzionamento, di meccanismi di promozione dell’offerta di lavoro e azioni volte al mantenimento dei livelli occupazionali tra i soci consortili;
- b) previsione, in capo all’ente mutualistico, di compiti di formazione in ingresso, circolare e permanente, delle maestranze, nonché di monitoraggio costante e gestione dei fattori di rischio per la sicurezza proattiva sui luoghi di lavoro, fatte salve le competenze in materia esercitate dall’INAIL;
- c) promozione di sinergie di filiera, quali la co-datorialità e il distacco dei lavoratori, al fine di favorire la salvaguardia occupazionale ed evitare il ricorso agli istituti dell’indennità di disoccupazione e della cassa integrazione guadagni, ove applicabili, nonché dell’attività di innovazione e ricerca attraverso lo scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica;
- d) previsione di disposizioni di coordinamento ed integrazione dirette ad armonizzare la disciplina della Centrale consortile o del Gruppo consortile con quella del decreto legislativo n. 220 del 2002 (recante norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge n. 142 del 2001, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore") e con le altre disposizioni che eventualmente risultassero incise al fine di favorire lo sviluppo del nuovo

modello di aggregazione, anche ai fini dell'accesso alle procedure di affidamento di contratti pubblici;

e) obbligo di certificazione del bilancio.

Il comma 4 prevede che i decreti legislativi di cui al comma 3 siano emanati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sono trasmessi al Consiglio di Stato per l'espressione del parere, che è reso nel termine di 30 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il Governo può comunque procedere. I medesimi schemi sono quindi trasmessi alle Camere, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da rendere entro il termine di 40 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei 30 giorni che precedono il termine di scadenza per l'esercizio della delega legislativa o successivamente, lo stesso termine è prorogato di 60 giorni.

**La RT** afferma che la norma ha carattere ordinamentale in quanto effettua il semplice riconoscimento delle Centrali consortili quali enti mutualistici, delineando un percorso organizzativo che comunque si svolge su base volontaria e nell'ambito dell'autonomia negoziale dei consorziati. Inoltre, è specificato che i decreti legislativi di delega saranno effettuati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4).

I vantaggi indifferenziati, rivolti cioè all'intera collettività, connessi alla mutualità di sistema con cui agiscono la Centrale o Gruppo nazionale consortile per azioni e la rete sottostante di filiere di micro e piccole imprese tra loro consorziate e di centrali di settore, sono di varie tipologie.

Per quanto specificatamente rileva in ordine alla finanza pubblica, può osservarsi che la logica mutualistica che caratterizza le centrali consortili - e alla quale è correlato l'obbligo di contribuzione da parte dei consorziati - dovrebbe portare a un minor utilizzo di risorse pubbliche per finalità sociali, *in primis* per la CIG.

Dal punto di vista della sostenibilità delle attività correlata alla vigilanza da parte del MIMIT, la RT afferma che si tratta di attività omogenee a quelle già svolte dalla direzione generale vigilanza cooperative rispetto alle centrali cooperative (organismo che risponde alla stessa logica delle centrali consortili) e che quindi possono essere affrontate con le risorse disponibili a legislazione vigente.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, non vi sono osservazioni da formulare, anche alla luce della limitata estensione quantitativa dei nuovi enti consortili da vigilare da parte del MIMIT, pari al massimo a 5 soggetti, il che rende certamente sostenibile l'attività di vigilanza a valere sulle risorse ordinariamente disponibili. Andrebbe comunque valutata l'opportunità di inserire un'apposita clausola d'invarianza finanziaria nel dispositivo.

## **Articolo 4**

### ***(Part-time incentivato per l'accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionale)***

Il comma 1 consente, in via sperimentale per gli anni 2026 e 2027 e limitatamente a un numero massimo complessivo di 1.000 soggetti, ai lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, e con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con datori di lavoro privato che occupano fino a 50 dipendenti, con anzianità contributiva precedente al 1° gennaio 1996 e in possesso dei requisiti idonei a conseguire entro il 1° gennaio 2028 l'accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata, ai sensi dei commi 6, 7 e 10 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, di accedere, fino alla prima data utile di decorrenza della pensione, al regime di incentivo al *part-time* per l'accompagnamento alla pensione di cui al presente articolo.

Il comma 2 riconosce, ai fini del conseguimento del requisito pensionistico di cui al comma 1, la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, nelle sole gestioni amministrate dall'INPS, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge n. 228 del 2012, a condizione che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni.

Il comma 3 prevede che i soggetti di cui al comma 1, ai fini della verifica dei requisiti pensionistici, presentino domanda all'INPS secondo le modalità stabilite dallo stesso Istituto.

Il comma 4 permette ai lavoratori di cui al comma 1 di richiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato in un rapporto a tempo parziale, con riduzione dell'orario compresa tra un minimo del 25 e un massimo del 50%, a tal fine concordando con il datore di lavoro, con atto avente data certa, le modalità di espletamento della prestazione, anche attraverso clausole elastiche o flessibili riferite alla settimana o al mese.

Il comma 5 riconosce al lavoratore impiegato a tempo parziale o comunque sulla base di un regime orario ridotto ai sensi dei commi 1 e 4 del presente articolo un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, in relazione alla retribuzione effettivamente percepita, nel limite massimo di 3.000 euro riparametrato su base mensile e comunque nel limite di spesa pari a 1 milione di euro per l'anno 2026 e 1,4 milioni per l'anno 2027, con decorrenza dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale e fino alla data del 31 dicembre 2027, ovvero alla data effettiva di pensionamento, se anteriore. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il comma 6 riconosce altresì al lavoratore impiegato a tempo parziale o comunque sulla base di un regime orario ridotto ai sensi dei commi 1 e 4 del presente articolo, fino alla data del 31 dicembre 2027 ovvero fino alla data effettiva di pensionamento, se anteriore, l'integrazione dei versamenti contributivi sino a concorrenza della quota di retribuzione non percepita per effetto della trasformazione del contratto di lavoro. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata, nel limite di spesa pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5 milioni di euro per l'anno 2027.

Il comma 7 prevede che i benefici di cui ai commi 5 e 6 siano concessi a condizione che, per ciascun lavoratore interessato dalla riduzione di orario, il datore di lavoro proceda contestualmente all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un lavoratore di età non superiore a 34 anni con facoltà di avvalersi, per le nuove assunzioni, delle agevolazioni previste dalla legislazione vigente, nel rispetto degli specifici requisiti legittimanti.

Il comma 8 stabilisce che le agevolazioni sono riconosciute dall'INPS nel rispetto del limite numerico di cui al comma 1 e dei limiti di spesa di cui ai commi 5 e 6. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate dai soggetti che intendono avvalersi dei benefici previsti dal presente articolo. Qualora dal predetto monitoraggio risulti, anche in via prospettica, il raggiungimento dei limiti di spesa determinati ai sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande

ed è tenuto a dare tempestiva comunicazione del raggiungimento del predetto limite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 9 provvede alla copertura degli oneri derivanti dai commi 5 e 6 del presente articolo, pari complessivamente a 4,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6,4 milioni di euro per l'anno 2027, quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2027 mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 5, e quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6 milioni di euro per l'anno 2027, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante riduzione del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, di 6,3 milioni di euro per l'anno 2026 e 8,6 milioni di euro per l'anno 2027.

**La RT** afferma che la stima degli effetti finanziari derivanti dall'esonero contributivo e dalla contribuzione figurativa in favore del lavoratore *part-time* (commi 5 e 6 della disposizione) è stata elaborata tenendo conto dei seguenti parametri e ipotesi:

- numero soggetti che aderiscono alla staffetta generazionale pari al limite massimo: 1.000 soggetti con retribuzione media di 46.000 euro annui lordi (dato rilavato dagli osservatori INPS per gli ultrasessantenni a tempo pieno per tutto l'anno);
- non sono previsti incentivi a favore del neoassunto;
- percentuale di *part-time* 50%;
- i soggetti individuati aderiscono tutti entro febbraio 2027;
- i pensionamenti decorrono a partire dal mese di giugno 2027 (mediamente a ottobre 2027);

La disposizione in esame, sulla base delle ipotesi poste, comporta i seguenti effetti finanziari

+ *effetti positivi per la finanza pubblica;*  
- *effetti negativi per la finanza pubblica*

Anno	Esonero contributivo quota lavoratore – comma 5 (limite di spesa)	Figurativa - comma 6 (limite di spesa)	Effetti misura (limite di spesa)
2026	-1,0	-3,7	<b>-4,7</b>
2027	-1,4	-5,0	<b>-6,4</b>

Per tener conto dell'effetto fiscale indotto sul comma 5 è stata utilizzata un'aliquota media del 30%

Anno	Effetto fiscale indotto comma 5
2026	0,3
2027	0,4

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
5	Incentivo al part-time per l'accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionale, destinato ad una specifica platea di lavoratori - esonero contributivo	E	CO					-1,0	-1,4		-1,0	-1,4
	Incentivo al part-time per l'accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionale, destinato ad una specifica platea di lavoratori - esonero contributivo	S	C	1,0	1,4							
	Incentivo al part-time per l'accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionale, destinato ad una specifica platea di lavoratori - effetti fiscali	E	T	0,3	0,4		0,3	0,4		0,3	0,4	
6	Incentivo al part-time per l'accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionale, destinato ad una specifica platea di lavoratori - contributi sociali associati alle prestazioni di lavoro non effettuate	E	CO					-3,7	-5,0		-3,7	-5,0
	Incentivo al part-time per l'accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionale, destinato ad una specifica platea di lavoratori - contribuzione figurativa proporzionale alle prestazioni di lavoro non effettuate	S	C	3,7	5,0							
9	Riduzione del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 185/2008	S	C	-6,3	-8,6		-4,4	-6,0		-4,4	-6,0	

**Al riguardo**, sulla base dei dati forniti o desunti dal dispositivo, nonché delle ipotesi formulate, che appaiono ragionevoli, la quantificazione risulta corretta, anche in relazione agli effetti fiscali indotti (automatici).

Inoltre, gli oneri sono configurati in termini di tetti di spesa, fra l'altro assistiti dal consueto meccanismo di monitoraggio ed eventuale blocco di ulteriori concessioni in caso di raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti numerici (comma 1) e finanziari (commi 5 e 6) previsti.

Per quanto attiene ai profili di contabilizzazione degli oneri, con conseguenti riflessi sulla copertura, anche se la stessa RT definisce figurativa (vedasi la prima tabella proposta dalla RT), tipicamente non contabilizzata sull'indebitamento e sul fabbisogno, la perdita contributiva correlata alla prestazione lavorativa non più svolta in virtù del *part-time*, si ritiene condivisibile la scelta di registrare effetti anche su tali saldi, atteso che, diversamente dall'ipotesi di cassa integrazione o disoccupazione, in tal caso, in assenza dell'intervento normativo, la contribuzione sarebbe stata versata.

Tuttavia, andrebbe altresì valutato l'effetto di maggiori entrate contributive derivanti direttamente e automaticamente dalla condizione posta dal comma 7 per l'attivazione del *part-time* incentivato, ovvero dall'assunzione di un giovane lavoratore a tempo pieno e indeterminato. Tale effetto dovrebbe sostanzialmente compensare quello precedentemente analizzato, stante la diversa estensione oraria delle due prestazioni lavorative in questione, anche assumendo retribuzioni orarie più elevate per il lavoratore anziano.

Ciò premesso, sulla base degli effetti contabilizzati, non si formulano rilievi per i profili di copertura, atteso che il Fondo sociale per occupazione e formazione presenta le occorrenti disponibilità, persegue finalità riconducibili a quelle in esame e si caratterizza per ampi margini di modulabilità.

## CAPO II

### ACCESSO DELLE PMI AL CREDITO BANCARIO E MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

#### Articolo 5

##### *(Delega al Governo sul riordino della disciplina dei confidi)*

Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei confidi, anche al fine di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, fermo restando il rispetto della connotazione mutualistica:

- a) riordino della disciplina dei confidi volto a favorirne l'attività a sostegno delle PMI nel campo della garanzia e dei servizi finanziari;
- b) allargamento della compagine sociale dei confidi a soggetti diversi dalle PMI e dai liberi professionisti;
- c) revisione dei requisiti per l'iscrizione dei Confidi all'albo di cui all'articolo 106 TUB, in particolare a fini di stimolo ai processi di aggregazione dei confidi e di rafforzamento della stabilità del relativo comparto;
- d) revisione delle attività esercitabili dai Confidi iscritti all'albo di cui all'articolo 106 TUB con riguardo alle loro caratteristiche operative e alla tipicità del loro oggetto sociale, in particolare sviluppando le attività di consulenza e assistenza alle imprese consorziate o socie;
- e) favorire la riduzione dei costi di istruttoria per la valutazione del merito creditizio delle imprese;
- f) favorire l'integrazione inter-consortile dei confidi.


Il comma 2 prevede che i decreti legislativi di cui al comma 1 siano adottati su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e del Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Consiglio di Stato per l'espressione del parere, che è reso nel termine di 30 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il Governo può comunque procedere. I medesimi schemi sono quindi trasmessi alle Camere, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, da rendere entro il termine di 40 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei 30 giorni che precedono il termine di scadenza per l'esercizio della delega legislativa o successivamente, lo stesso termine è prorogato di 60 giorni.

Il comma 3 impone che dall'attuazione del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


**La RT** afferma che la disposizione ha natura ordinamentale e da essa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e del resto il comma 3 reca la cd. clausola di invarianza della spesa. In ogni caso precisa, con riferimento al criterio di cui alla lettera f) "favorire la riduzione dei costi di istruttoria", che a tale previsione non si ascrivono effetti finanziari, posto che trattasi di misure di semplificazione e comunque di carattere ordinamentale.

**La Rel. III.**, dopo aver illustrato gli aspetti problematici dell'attuale quadro macroeconomico e sottolineato gli andamenti critici dei prestiti alle imprese, dei tassi di interesse e delle insolvenze, sia pur con riferimento al 2023, come si evince dai seguenti grafici afferma che la delega intende realizzare un intervento complessivo di riforma del settore, a oltre 20 anni dall'emanazione della legge sui confidi, risalente al 2003. Tale revisione risulta particolarmente urgente alla luce delle difficoltà attuali nel sistema della garanzia collettiva e nell'accesso al credito da parte delle PMI.

**Figura 1 – Prestiti bancari alle imprese (asse sin) e crediti deteriorati (asse dx) in Italia (var. % annua e % prestiti su dati mensili), gennaio 2019 – giugno 2023**



**Figura 2 – Tassi di interesse sui nuovi prestiti alle imprese: confronto tra l'Italia e i peer europei (dati mensili, %), gennaio 2019 – giugno 2023**



**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, si osserva che la stessa relazione illustrativa descrive alcuni dei criteri di delega come aventi carattere oneroso. Infatti fa riferimento a “incentivi ai processi di aggregazione dei confidi mediante agevolazioni e semplificazioni normative” (lettera c) e a “riduzione dei costi di istruttoria per la valutazione del merito creditizio delle imprese, anche tramite forme di contribuzione pubblica” (lettera e). Anche se la previsione di agevolazioni o contribuzioni pubbliche non è esplicitata nel testo dei suddetti criteri di delega, un chiarimento sarebbe opportuno, soprattutto in relazione alla lettera e). Anche per il criterio di cui alla lettera f) potrebbe ipotizzarsi, come ordinaria modalità applicativa, l'erogazione di incentivi/contributi pubblici. Pertanto, chiarimenti che consentano di valutare la compatibilità di disposizioni di favore in vista della riduzione dei costi di istruttoria, dell'integrazione inter-consortile e dei processi di aggregazione con la clausola d'invarianza finanziaria di cui al comma 2 appaiono necessari.

## Articolo 6

### *(Misure per favorire la valorizzazione a fini finanziari dei beni di magazzino)*

Il comma 1, al fine di agevolare l'accesso al credito bancario anche a mezzo della cartolarizzazione dello *stock* di magazzino, apporta le seguenti modifiche alla legge n. 130 del 1999:

- la lettera a), numero 1), integrando l'articolo 7, comma 1, lettera a), estende l'ambito operativo della cartolarizzazione anche ai "crediti futuri", ossia ai crediti derivante dalla futura vendita dei beni prodotti dell'impresa;
- la lettera a), numero 2), intervenendo sull'articolo 7, comma 1, lettera b-*bis*), estende anche alle operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla titolarità di beni mobili non registrati l'applicazione della disciplina recata dalla legge n. 130 del 1999;
- la lettera b), numero 1), modificando l'articolo 7, comma 2-*octies*, prevede che il soggetto finanziato titolare dei crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione possa destinare anche i diritti e i beni all'impiego o alla titolarità dei quali tali crediti siano riferibili, ivi inclusi i prodotti derivanti dalla combinazione e trasformazione dei predetti diritti e beni o i beni sostitutivi dei beni precedentemente destinati, al soddisfacimento dei diritti della società di cartolarizzazione o ad altre finalità, anche effettuando la segregazione dei medesimi crediti, diritti e beni, con facoltà di costituire un pegno sui beni e sui diritti predetti a garanzia dei crediti derivanti dal finanziamento concesso dalla società di cartolarizzazione;
- la lettera b), numero 2), integrando il medesimo comma 2-*octies*, dispone che la segregazione può altresì essere realizzata mediante cessione ad una società veicolo d'appoggio di cui all'articolo 7.1, comma 4, con gli effetti ed ai sensi di tale articolo, anche fuori dai casi previsti dall'articolo 7.1, comma 1, eventualmente in concomitanza con la cessione dei crediti oggetto dell'operazione e l'accollo del debito nascente dal finanziamento. Si applicano l'articolo 7.1 commi 4-*bis*<sup>1</sup>, 4-*quater*<sup>2</sup> e 4-*quinqies*<sup>3</sup>;
- infine, la lettera c) sostituisce il titolo dell'articolo 7.2 con il seguente: "Cartolarizzazioni immobiliari e di beni mobili anche registrati".

**La RT** ricorda che l'attuale articolo 7 della legge n. 130 del 1999 disciplina le operazioni di cartolarizzazione dei crediti realizzate mediante l'erogazione di un finanziamento al soggetto cedente da parte della società per la cartolarizzazione dei crediti emittente i titoli, avente per effetto il trasferimento del rischio inerente ai crediti nella misura e alle condizioni concordate.

---

<sup>1</sup> Ai sensi del quale si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa sugli atti e le operazioni inerenti al trasferimento a qualsiasi titolo, anche in sede giudiziale o concorsuale, dei beni e diritti di cui ai commi 4 e 5, in favore della società veicolo d'appoggio, inclusi eventuali accolti di debito, e le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate, in favore della società di cartolarizzazione o altro finanziatore ed in relazione all'operazione di cartolarizzazione, a valere sui beni e diritti acquistati dalle società veicolo d'appoggio ai sensi del comma 4, le relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le relative cessioni di credito.

<sup>2</sup> Tale comma prevede che per gli atti e i provvedimenti recanti il successivo trasferimento, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, della proprietà o di diritti reali, anche di garanzia, sui beni immobili acquistati dalle società veicolo d'appoggio in relazione all'operazione di cartolarizzazione, le imposte di registro, ipotecaria e catastale siano dovute in misura fissa, a condizione che l'acquirente dichiari, nel relativo atto, che intende trasferirli entro cinque anni dalla data di acquisto. Ove non si realizzi tale condizione entro il quinquennio successivo, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute dall'acquirente nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con DPR n. 131 del 1986. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria. Resta fermo quanto previsto dal comma 5.

<sup>3</sup> Ai sensi del quale gli atti e i provvedimenti di cui al comma 4-*quater* emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni previste alla nota II-*bis*) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con DPR n. 131 del 1986. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota.

Dopo aver illustrato il contenuto della lettera a), in relazione alla lettera c), punto i) (*rectius*, lettera b), numero 1)), la RT afferma che essa pone un mero vincolo di disponibilità che in nulla interferisce con la disciplina IVA, non registrandosi una cessione. Del resto che da questa fattispecie non derivino riflessi fiscali lo si ricava già dalla RT di passaggio all'articolo 1, comma 1088, della legge n. 145 del 2018, che ha modificato l'articolo 7 in questione prevedendo che "il soggetto finanziato titolare dei crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1, lettera a), può destinare i crediti stessi, nonché i diritti e i beni che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti, al soddisfacimento dei diritti della società di cartolarizzazione o ad altre finalità, anche effettuando la segregazione dei medesimi crediti, diritti e beni...".

Quanto, invece, alla lettera c), punto ii) (*rectius*, lettera b), numero 2), la RT osserva che essa disciplina una vicenda parzialmente diversa. In questo caso, in luogo del vincolo di destinazione, l'impresa finanziata cede alla speciale società veicolo d'appoggio (dalla quale riceve il finanziamento) la proprietà dei beni di magazzino, e la segregazione a fini di garanzia opera presso la SVP (a garanzia dell'istituto bancario, finanziatore ultimo dell'operazione attraverso la SVP). Poiché si realizza una vera e propria cessione dei beni, la disciplina IVA rimane pienamente applicabile. Dunque, anche in questa ipotesi, non vi sono riflessi finanziari.

**La Rel III.** aggiunge che la modifica è volta a permettere al soggetto finanziato (impresa) di costituire nel suo bilancio una segregazione patrimoniale di una serie di beni (non necessariamente registrati) posti a garanzia del rimborso del prestito (a ricorso limitato, ossia a valere su quel determinato patrimonio segregato) ricevuto da una SPV. Ciò consente alle SPV (finanziate dagli istituti finanziari attraverso la sottoscrizione dei titoli relativi all'operazione) di beneficiare di una forma di garanzia su beni reali dell'impresa finanziata. In tal modo, inoltre, le banche possono (per il tramite delle SPV) erogare credito a migliori condizioni riflettendo il beneficio economico di tali garanzie, permettendo loro di finanziare anche una serie di imprese a cui, in assenza di tale garanzia, potrebbe risultare difficile fornire credito.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, in relazione alla lettera b), numero 1), non vi sono osservazioni, riscontrato che alle analoghe, sia pur più limitate, operazioni già previste con la legge di bilancio per il 2019 non erano stati ascritti effetti finanziari. Infatti, il sopracitato passo della RT di passaggio della legge n. 145 del 2018 proseguiva affermando che "le predette disposizioni non determinano riflessi sulla finanza pubblica, intervenendo su aspetti procedurali relativi alle operazioni di cartolarizzazione". Tale conclusione non

può che valere anche per la disposizione in commento, che si limita ad ampliare l'ambito di operatività in relazione ai crediti futuri e ai beni ai quali i crediti sono riferibili<sup>4</sup>.

Si concorda poi con la RT in ordine alla lettera b), numero 2), per la quale la disciplina IVA resta applicabile.

Nulla da osservare sulle restanti disposizioni.

### CAPO III SEMPLIFICAZIONI

#### Articolo 7

#### ***(Esonero dall'assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e per altri veicoli utilizzati dalle imprese in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali)***

Il comma 1, inserendo il comma 1-*bis* nell'articolo 122-*bis* del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, estende la deroga di cui al comma 1 (prevista per i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione nonché per quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorità competente conformemente alla normativa vigente: tali veicoli non sono quindi soggetti all'obbligo di assicurazione) anche per i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), rientranti nella tipologia dei carrelli di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 285 del 1992 (veicoli destinati alla movimentazione di cose), non immatricolati, quando operano all'interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, nonché per i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali, che sono coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al presente comma non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 (Fondo di garanzia per le vittime della strada), se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali.

**La RT** esclude che l'estensione delle deroghe già contenute nell'articolo 122-*bis* incida in termini di nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica. In particolare, evidenzia che i veicoli, per i quali la deroga all'obbligo assicurativo è disposta, sono mezzi di lavoro che nel regime previgente non erano soggetti al predetto obbligo (in quanto circolanti su aree circoscritte e non aperte al pubblico). La sottoposizione a obbligo è stata introdotta a livello nazionale a seguito della nuova definizione di "veicolo" dettata dal legislatore europeo, pur a fronte di previsioni del diritto unionale che ne consentiva l'esenzione. La disposizione modifica nuovamente la norma in oggetto.

**La Rel. III.** rappresenta che la disposizione si inserisce nel complesso di norme introdotte dal decreto legislativo n. 184 del 2023, recante il recepimento della direttiva (UE) 2021/2118, che modifica la direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo

---

<sup>4</sup> Va tuttavia fatto presente che il citato comma 1088 della legge di bilancio per il 2019 fu introdotto con emendamento parlamentare unitamente ai due commi successivi e che tale emendamento prevedeva una copertura di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 su cui non vennero forniti chiarimenti.

dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, con la finalità di ampliare i casi di deroga all'obbligo assicurativo contenuti nell'articolo 122-*bis* del Codice delle assicurazioni private, nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva (UE) 2021/2118. La direttiva sopra citata, infatti, con l'articolo 1 par. 4 modifica nell'articolo 5 della Direttiva 2009/103/CE la nozione di "veicolo" assoggettato all'obbligo assicurativo, consentendo agli Stati membri di individuare casi di deroga all'obbligo assicurativo, ad esempio per i veicoli destinati alla rottamazione per i quali è stata ritirata la carta di circolazione o per quelli il cui uso è vietato in via temporanea o permanente in forza di una misura adottata dall'autorità competente in conformità alla normativa vigente (ad esempio, fermo amministrativo, confisca e sequestro) o per i veicoli non idonei all'uso come mezzo di trasporto o, ancora, per i veicoli per i quali sia stata esercitata volontariamente la sospensione della copertura assicurativa in via temporanea.

Siffatte deroghe sono state già recepite dal decreto legislativo n. 184 del 2023.

La presente deroga non è stata invece prevista – pur essendo contemplata nella direttiva in commento – e tale lacuna viene ora colmata.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, nulla da osservare, atteso che la deroga – peraltro di impatto trascurabile sui saldi di finanza pubblica, in termini corrispondenti all'eventuale differenza positiva fra imposte sui premi assicurativi e deduzione degli stessi dai ricavi d'impresa, stante la limitata estensione del parco-veicoli coinvolto – presuppone comunque l'operatività di un'assicurazione per la RC verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria. Appare infatti plausibile che, in presenza di un obbligo assicurativo, a legislazione vigente l'impresa eviti di stipulare una seconda, ulteriore assicurazione.

## **Articolo 8**

### ***(Modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e formazione dei lavoratori in CIG)***

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni al decreto legislativo n. 81 del 2008:

- la lettera a), aggiungendo il comma 5-*ter* all'articolo 30, dispone che, in applicazione del principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, in relazione alla dimensione aziendale, e con l'obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza delle imprese di dimensioni minori, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'INAIL, nell'ambito dei propri compiti istituzionali di cui agli articoli 9 (che indica la maggior parte delle attribuzioni dell'INAIL), 10 (informazione e assistenza sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e 11 (attività promozionali) del decreto legislativo n. 81 del 2008:
  - elabora, d'intesa con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative, modelli semplificati di organizzazione e gestione per le micro, piccole e medie imprese, individuando precisi parametri per la declinazione degli stessi a livello aziendali;
  - supporta le imprese nell'adozione dei modelli sul piano gestionale e applicativo. L'INAIL adotta le misure di cui al presente comma (ovvero il modello di organizzazione e gestione al

fine di assicurare un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici di settore<sup>5</sup>) nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- la lettera b), numero 1, aggiungendo la lettera *b-bis* all'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008, estende la possibilità di erogare la formazione ai lavoratori anche durante i periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell'orario di lavoro;
- la medesima lettera b), numero 2, aggiungendo il comma *5-bis* all'articolo 37, dispone che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può svolgere, anche in parte rilevante, interventi formativi direttamente nei luoghi o negli ambienti di lavoro ove sono stati riscontrati comportamenti non corretti o si sono verificate anomalie o sinistri, anche utilizzando moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale.

Il comma 2, integrando l'articolo 4, comma 40, della legge n. 92 del 2012, estende la sanzione della decadenza dalla prestazione di sostegno del reddito per il lavoratore sospeso dall'attività lavorativa e beneficiario appunto di detta prestazione in costanza di rapporto di lavoro, qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente senza un giustificato motivo anche ai casi in cui il corso di formazione riguardi la materia della salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

**La RT** afferma che l'articolo ha natura ordinamentale e da esso non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare l'INAIL già svolge attività omogenee in materia di modelli semplificati.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, nulla da osservare, anche alla luce delle assicurazioni fornite dalla RT in merito all'unico profilo potenzialmente oneroso dell'articolo.

## **Articolo 9**

### ***(Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile)***

Il comma 1, lettera a), inserendo il comma *7-bis* nell'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008, dispone che per l'attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non

---

<sup>5</sup> Si tratta in particolare degli obblighi relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l'assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, e in particolare quelli che attengono all'utilizzo dei video terminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo del lavoratore di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.

Il comma 1, lettera b), integrando l'articolo 55, comma 5, lettera c), del medesimo decreto legislativo, estende la sanzione prevista (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro) alla violazione dell'obbligo informativo introdotto con il suddetto comma 7-bis.

**La RT** afferma che la norma ha natura ordinamentale e da essa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si tratta infatti di semplificazione di adempimenti che, a legislazione vigente, sarebbero gravati sul datore di lavoro, anche pubblico, con conseguente riduzione di oneri amministrativi.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## **Articolo 10**

### ***(Operatori del settore hotel, ristorazione e catering)***

Il comma 1 definisce operatore economico della distribuzione nel settore Horeca (*Hotel-Restaurant-Catering*) colui che, esercitando l'attività economica lungo la catena interconnessa di produzione, distribuzione, vendita ed erogazione di servizi, acquista, trasporta e distribuisce prodotti alimentari e bevande, li vende ad imprese rientranti nei seguenti settori:

- a) alberghi, strutture ricettive e simili, che forniscono alloggio temporaneo ed eventualmente, altri servizi aggiuntivi, quali ristorazione, benessere, eventi;
- b) ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, *self-service*, *fast food* e altre attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico;
- c) *catering*, servizi di *banqueting* e attività analoghe che forniscono servizi di preparazione e distribuzione di cibi e bevande, e assimilabili, sia a domicilio che in locali specifici;
- d) bar, caffè, pasticcerie, gelaterie, e altre attività che somministrano principalmente bevande e alimenti da consumarsi sul posto o da asporto.

Il comma 2 stabilisce che, ai fini della qualifica di cui al comma 1, i ricavi dell'operatore economico della distribuzione nel settore Horeca, negli ultimi tre periodi d'imposta, devono essere costituiti per almeno il 70% dall'attività di distribuzione di prodotti alimentari e bevande in favore delle imprese operanti nei settori di cui al comma 1.

**La RT** chiarisce che con la disposizione in commento è dettata una definizione degli operatori economici del settore Horeca - *Hotel, Restaurant, Catering*. Si tratta di norma di individuazione e qualificazione di un settore che potrà quindi costituire oggetto di successive disposizioni speciali e settoriali. Come tale dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A titolo informativo, si fa presente che **la Rel. III.** afferma che tali imprese costituiscono un'importante catena che permette alla filiera di raggiungere capillarmente i pubblici servizi di tutto il territorio nazionale, veicolando i prodotti ai consumatori e ai turisti. In Italia nel 2023 il numero di distributori nell'ambito del *food & beverage* è pari a circa 3.400 unità, con il Sud e le isole che contribuiscono per il 38%, seguiti da Nord-Ovest con il 24%, Nord-Est con il 20% e Centro con il 18%. Relativamente al fatturato, il valore di mercato dei distributori Horeca in termini di *sell-in*, ovvero le vendite all'ingrosso, nel 2023 è stato pari a 17 miliardi di euro. Sotto il profilo occupazionale, sono impiegati nella distribuzione intermedia circa 60.000 unità, che consentono, direttamente e indirettamente, l'operatività di un indotto di circa 1,2 milioni di addetti.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Articolo 11**

***(Modifica dei termini per l'esercizio da parte dei Consorzi di sviluppo industriale della facoltà di riacquisto delle aree cedute e degli stabilimenti relativi alle attività cessate)***

Il comma 1, modificando l'articolo 63 della legge n. 448 del 1998, prevede che i consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36 della legge n. 317 del 1991, nonché quelli costituiti ai sensi della vigente legislazione delle regioni a statuto speciale, hanno la facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute per intraprese industriali o artigianali nell'ipotesi in cui il cessionario non realizzi lo stabilimento nel termine di 3 anni dalla cessione (finora il termine era di 5 anni). Inoltre i medesimi consorzi hanno la facoltà di riacquistare unitamente alle aree cedute anche gli stabilimenti industriali o artigianali ivi realizzati nell'ipotesi in cui sia cessata l'attività industriale o artigianale da più di 18 mesi (finora 3 anni).

Il comma 2 prevede che le disposizioni di cui al comma 1 si applichino alle cessioni e alle cessazioni successive all'entrata in vigore della presente legge.

**La RT** afferma che la disposizione si limita a ridurre il tempo per l'esercizio dell'opzione di riacquisto delle aree cedute da parte dei consorzi di sviluppo industriale. Trattandosi di rapporti fra privati, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## **CAPO IV**

### **LOTTA ALLE FALSE RECENSIONI**

#### **Articolo 12** **(Ambito e definizioni)**

Il comma 1 afferma che il presente Capo, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e con l'obiettivo di tutelare i consumatori dai condizionamenti derivanti da recensioni false, disciplina la pubblicazione delle recensioni *online* relative a prodotti, prestazioni e servizi offerti dalle imprese della ristorazione e dalle strutture del settore turistico situate in Italia, ivi incluse quelle di tipo ricettivo e termale, nonché relative a qualunque forma di attrazione turistica offerta sul territorio italiano, al fine di identificare l'utente che invia la recensione e di verificare che la recensione sia attendibile e provenga da un consumatore che abbia effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto, la prestazione o il servizio.

Il comma 2 applica, ai fini del presente Capo, le definizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 206 del 2005 (che individua il "consumatore" quale persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, e il "professionista" quale persona fisica o giuridica che agisce nell'ambito della propria attività economica o professionale) e di cui all'articolo 3 del regolamento UE 2022/2065 (che disciplina i servizi digitali, individuando, tra gli altri, il "servizio della società dell'informazione" quale attività svolta *online*, le "piattaforme *online*" quali strumenti che facilitano l'interazione tra utenti, e i "servizi di intermediazione" quali servizi che connettono consumatori e fornitori, al fine di assicurare una corretta interpretazione e applicazione uniforme delle norme in materia di pubblicazione e verifica delle recensioni *online*) relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE.

#### **Articolo 13** **(Requisiti delle recensioni e diritti delle strutture recensite)**

Il comma 1 autorizza il consumatore che dimostra la propria identità e l'effettivo utilizzo di servizi o prestazioni a rilasciare la propria motivata recensione entro il termine di 15 giorni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio o della prestazione. Al fine di impedire eventuali attività fraudolente, la recensione deve essere sufficientemente dettagliata e rispondente alla tipologia del prodotto utilizzato o alle caratteristiche della struttura oggetto della recensione.

Il comma 2 dispone che il legale rappresentante della struttura recensita o un suo delegato ha diritto di replicare e di ottenere la cancellazione delle recensioni che lo riguardino, qualora l'autore non abbia usufruito del bene o servizio recensito, o le recensioni siano ingannevoli, non veritiere o eccessive. L'imprenditore che ne abbia interesse ha, altresì, diritto a ottenere la cancellazione delle recensioni che lo riguardino che non siano più attuali, decorsi due anni dalla data di fruizione del servizio o della prestazione da parte dell'autore della recensione o dalla data di adozione, successiva alla recensione, di misure idonee a modificare o superare le motivazioni che avevano dato luogo alla recensione medesima.

#### **Articolo 14** **(Divieti)**

Il comma 1, ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, vieta l'acquisto e la cessione a qualsiasi titolo, anche tra imprenditori e intermediari, di recensioni o interazioni, indipendentemente dalla loro successiva diffusione. Vieta, altresì, l'attribuzione a un prodotto o a un servizio di recensioni formulate dai consumatori in relazione a un prodotto o un servizio differenti,

nonché la promozione e il condizionamento del contenuto delle recensioni mediante l'erogazione di incentivi.

Il comma 2, ferma la responsabilità penale, dispone che, in caso di violazione del divieto di cui al comma 1, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita i poteri investigativi e sanzionatori disciplinati dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 206 del 2005.

## **Articolo 15** **(Codici di condotta)**

Il comma 1 stabilisce che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in quanto Coordinatore nazionale dei servizi digitali, nel rispetto del Regolamento (Ue) n. 2022/2065, disciplina con regolamento l'adozione di codici di condotta da parte degli intermediari e dei soggetti attivi nella diffusione di recensioni *online* e comunica senza indugio quelli adottati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al Ministero per le imprese ed il *made in Italy* e al Ministero del turismo.

Il comma 2 prevede che, in caso di inottemperanza alla diffida dell'Autorità ad adempiere alle disposizioni del regolamento di cui al comma 1, si applichi l'articolo 1, comma 30, della legge n. 249 del 1997 (ai sensi del quale i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria).

Il comma 3 dispone che i codici di condotta individuano misure finalizzate a ridurre in maniera efficace, anche con mezzi tecnologicamente adeguati, la distorsione dell'informazione fornita ai consumatori a mezzo di recensioni non genuine e, in ogni caso, idonee a:

- a) dimostrare l'identità del consumatore ai fini dell'invio della recensione;
- b) garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che hanno usufruito del servizio o hanno utilizzato il prodotto;
- c) qualora sia prevista la possibilità di rilasciare una recensione, assicurare il rispetto di quanto previsto all'articolo 13;
- d) assicurare trasparenza e imparzialità nella gestione delle recensioni;
- e) assicurare che le recensioni siano sufficientemente dettagliate da consentire il contraddittorio e la replica degli interessati;
- f) garantire la correttezza e la completezza delle informazioni, impedendo, altresì, l'associazione di recensioni con contenuti promozionali non dichiarati;
- g) disciplinare la rimozione delle recensioni, prevenendone la rimozione ingiustificata;
- h) consentire o agevolare l'individuazione delle attività fraudolente;
- i) prevenire l'utilizzo di punteggi basati su criteri poco chiari o non esplicitati, o che, comunque, possano ingannare i consumatori.

Il comma 4 stabilisce che l'Autorità garante della concorrenza, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero del turismo, con proprio provvedimento adotta apposite linee guida che orientino le imprese nell'adozione di accorgimenti idonei ad assicurare la genuinità delle recensioni. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato stabilisce, inoltre, la procedura di vigilanza concernente il monitoraggio e la valutazione periodica di conformità, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.

## **Articolo 16** **(Disposizioni transitorie)**

Il comma 1 esclude che le disposizioni di cui agli articoli precedenti del presente Capo si applichino alle recensioni già pubblicate alla data di entrata in vigore della presente legge.

## **Articolo 17** **(Clausola di invarianza finanziaria)**

Il comma 1 impone che dall'attuazione del presente Capo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 stabilisce che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni svolgono le attività previste dal presente capo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**La RT** relativa al presente Capo (**articoli 12-17**) assicura che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e che da esse non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sentite le Autorità indipendenti incaricate della concreta attuazione delle disposizioni la RT afferma che i nuovi compiti saranno svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Inoltre, le disposizioni sono provviste di apposita clausola di invarianza di spesa.

In relazione all'articolo 14 **la Rel. III.** aggiunge che la fattispecie ivi delineata, sottoposta alla vigilanza e ai poteri sanzionatori del Garante concorrenza, è tipica delle recensioni *on line* ed è molto più ampia rispetto a quella prevista dalla lettera *bb-ter*) dell'articolo 23, comma 1, del codice di consumo, ricomprendendovi l'obbligo delle piattaforme di identificare il consumatore, rimuovere le recensioni abusive e di adottare un codice di condotta.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, nulla da osservare, alla luce delle assicurazioni fornite dalle Autorità coinvolte (come desumibile dal tenore della RT) in relazione alla sostenibilità della clausola d'invarianza finanziaria rispetto alle nuove attività ad esse demandate, della natura programmatica e definitoria dell'articolo 12, del fatto che i compiti d'investigazione e sanzione di cui all'articolo 14 dovrebbero riguardare un numero contenuto di casi concreti, della natura degli adempimenti di cui all'articolo 15 (redazione di codici di condotta e linee guida, loro monitoraggio e valutazione periodica di conformità, attività di controllo, diffida e sanzione finalizzate al rispetto dei codici di condotta) e del carattere ordinamentale e comunque privatistico delle disposizioni di cui all'articolo 13.

Si ricorda comunque che l'Autorità garante della concorrenza e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni fanno parte del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, secondo l'elenco pubblicato annualmente dall'Istat.

**CAPO V**  
**TESTO UNICO *STARTUP* INNOVATIVE**

**Articolo 18**  
***(Delega al Governo sul riordino della disciplina in materia di Start up e PMI innovative)***

Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di *start up* innovative, di *spin off*, di PMI innovative e di incubatori e acceleratori di *start up*, nonché relative a tutte le attività di filiera concernenti servizi di formazione e alta formazione, ricerca, sostegno ed investimento rivolte ai predetti soggetti, mediante la redazione di un testo unico, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) unificazione e razionalizzazione della disciplina;
- b) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche opportune per garantire e migliorare la coerenza giuridica, logica, funzionale e sistematica della normativa;
- c) riordino delle disposizioni legislative vigenti mediante abrogazione espressa delle norme che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile (ai sensi del quale le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore);
- d) semplificazione, riordino e riassetto della normativa vigente, al fine di favorire, anche avvalendosi delle tecnologie più avanzate, l'efficacia dell'azione amministrativa, la certezza del diritto e la tutela dei diritti individuali, della libertà di impresa e della concorrenza attraverso la riduzione di oneri e di adempimenti non necessari, nel rispetto del principio di proporzionalità e gradualità;
- e) riordino e riassetto della normativa vigente, in materia di collaborazione tra le istituzioni universitarie, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca e le imprese per la creazione di *start up* innovative e *spin off* per la valorizzazione delle attività di ricerca, dei modelli innovativi e del trasferimento tecnologico.

Il comma 2 dispone che il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito, ai sensi dell'articolo 17, comma 25, della legge n. 127 del 1997, il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di 30 giorni dalla data di trasmissione. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro 45 giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto legislativo può comunque essere emanato. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei 30 giorni che precedono il termine di scadenza per l'esercizio della delega legislativa o successivamente, lo stesso termine è prorogato di 60 giorni.

Il comma 3 autorizza il Governo ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, con la procedura indicata al comma 2, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.

Il comma 4 impone che dall'attuazione del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**La RT** nulla aggiunge al contenuto dell'articolo.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, nulla da osservare, atteso che nessuno dei criteri di delega sembra di per sé suscettibile di determinare effetti onerosi sulla finanza pubblica, potendo comunque, in ogni caso, essere attuato nel rispetto della clausola d'invarianza finanziaria di cui al comma 4.

## **Articolo 19**

### ***(Modifiche alla disciplina del garante per le micro, piccole e medie imprese)***

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 17 della legge n.180 del 2011:

- la lettera a), numero 1), sostituendo al primo comma la lettera a), conferma che il Garante per le micro piccole e medie imprese provvede a monitorare l'attuazione nell'ordinamento della comunicazione della Commissione europea COM (2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "*Small Business Act*" per l'Europa)» e della sua revisione, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2011) 78 definitivo, del 23 febbraio 2011, recante «Riesame dello "*Small Business Act*" per l'Europa», e aggiunge il monitoraggio relativo alla Comunicazione della Commissione europea COM (2021) 219 definitivo, del 29 aprile 2021, recante «Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori», della Comunicazione della Commissione europea COM(2023) 535 definitivo, del 12 settembre 2023, recante «Pacchetto di aiuti per le PMI»;
- il numero 2), aggiungendo la lettera b-bis), dispone che il Garante provvede anche ad attuare un nuovo approccio alla consultazione, denominato "*Reality Checks*", attraverso la raccolta di informazioni da una selezione di esperti e portatori di interesse, pubblici e privati, in determinati settori, per identificare gli ostacoli normativi, tecnici ed economici derivanti dall'attuazione delle relative norme;
- la lettera b), sostituendo l'ultimo periodo del comma 5, stabilisce che, al fine di attivare un meccanismo di confronto e scambio permanente e regolare, anche con l'avvalimento di esperti di settore, le consultazioni, secondo l'approccio denominato "*Reality Checks*" di cui alla lettera b-bis) del comma 1, si svolgono con regolarità e ai partecipanti è riconosciuta la possibilità di presentare proposte e rappresentare istanze e criticità.

**La RT** assicura che l'articolo ha carattere ordinamentale in quanto si limita a integrare la vigente disposizione del Garante per le PMI, prevedendo, in particolare, alcuni compiti e prerogative che possono essere esercitati dal MIMIT a mezzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, anche con specifico riferimento alla possibilità di avvalersi di esperti settoriali.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, andrebbero forniti maggiori chiarimenti in ordine all'entità dell'aggravio dei compiti posti a carico del Garante e delle risorse per esso disponibili, onde valutare la sostenibilità dei nuovi adempimenti, in particolare quelli attinenti alla raccolta e successiva elaborazione di informazioni fornite da esperti e portatori di interesse in determinati settori, a valere sugli ordinari stanziamenti.



# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Apr. 2025

[Nota di lettura n. 241](#)

**A.S. 1463:** “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza” (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 242](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sanzioni tributarie (**Atto del Governo n. 262**)

"

[Nota di lettura n. 243](#)

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria (**Atto del Governo n. 263**)

Mag. 2025

[Nota di lettura n. 244](#)

**A.S. 1468:** “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni” (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 245](#)

**A.S. 1466:** “Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2025, n. 54, recante disposizioni urgenti ai fini dell'organizzazione e della gestione delle esequie del Santo Padre Francesco e della cerimonia per l'inizio del ministero del nuovo Pontefice”

"

[Nota di lettura n. 246](#)

**A.S. 1482:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 247](#)

**A.S. 1467:** "Conversione in legge del decreto-legge 23 aprile 2025, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l'anno 2025"

"

[Nota di lettura n. 248](#)

**A.S. 1485:** “Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2025, n. 68, recante differimento del termine di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di responsabilità erariale”

"

[Nota di lettura n. 249](#)

**A.S. 1493:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, recante disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 250](#)

**A.S. 1479:** “Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile”

“

[Nota di lettura n. 251](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo (**Atto del Governo n. 267**)

Giu. 2025

[Nota di lettura n. 252](#)

**A.S. 1509:** "Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario" (Approvato dalla Camera dei deputati)